

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4025

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHETTI, MAMMOLA, FLORESTA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e agevolazioni fiscali per le autovetture in servizio di piazza con conducente

Presentata il 22 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — I progetti per la riduzione del traffico stradale (e quindi dell'inquinamento acustico ed atmosferico), da qualunque comune italiano siano stati studiati od attuati, prevedono fra l'altro lo sviluppo del servizio pubblico di piazza nelle forme del noleggio di auto con conducente e del più tradizionale servizio di taxi. Ovviamente non si può sviluppare un certo tipo di consumo se non si rendono preventivamente convenienti ed accessibili al maggior numero dei cittadini le tariffe. La strada da seguire per ridurre le tariffe (senza il ricorso a forme di sostegno pubblico) è quella di ridurre i costi del servizio anche attraverso la diversificazione delle entrate: al fine di conseguire questi due risultati è stata predisposta la presente proposta di legge.

Un prima forma di autofinanziamento della categoria dei tassisti può essere rap-

presentata dall'uso delle fiancate del veicolo per le diffusione di messaggi pubblicitari. La pubblicità viaggiante del resto si va diffondendo nel nostro Paese e non si vede perché debba essere proibito ai taxi quello che è consentito agli autobus. Le fiancate degli autobus delle principali città italiane sono infatti da tempo divenute, in tutti i sensi, veicoli di pubblicità. Ciò ha giovato alle casse comunali e probabilmente (cioè avviene sempre quando non si pongono vincoli sciocchi alla diffusione della pubblicità) vi sono stati riflessi positivi a cascata anche sul commercio e quindi sulla produzione e la creazione di ricchezza.

Ebbene non soltanto questo «vincolo sciocco» alla pubblicità permane per i veicoli in servizio di taxi, ma ciò avviene in modo quasi arbitrario se si pensa che nel nuovo codice della strada, emanato con

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 23, comma 2, il legislatore aveva vietato l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, mentre aveva conservato la facoltà per i medesimi veicoli di esporre scritte pubblicitarie « nei limiti e nelle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento ».

Ebbene, nel passaggio dal codice della strada al regolamento di attuazione il senso dell'articolo 23 è stato in un qualche modo stravolto tanto che, con l'articolo 57, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione del codice, si vieta espressamente qualunque tipo di pubblicità sulle fiancate dei taxi o sul loro lunotto posteriore, e si vietano la pubblicità luminosa e quella interna. In sostanza nel regolamento di attuazione del codice della strada, che doveva disciplinare soltanto le modalità di uso di materiale pubblicitario rifrangente sui taxi, sono stati inseriti vincoli generalizzati anche nei casi in cui non si determinano inconvenienti alla sicurezza della circolazione e si sono pertanto tolte possibili fonti di entrate supplementari ai titolari delle licenze.

Un'altra possibile forma di intervento a favore della categoria è la soppressione del divieto previsto dal codice della strada di una utilizzazione del veicolo in modo diverso da quello previsto nella carta di circolazione. In sostanza la categoria dei tassisti chiede di poter usare il veicolo anche come mezzo personale di trasporto. Inutile sottolineare che tale divieto, obbligando il conducente di un mezzo in servizio pubblico di piazza ad acquistare un altro veicolo per i giorni di riposo o di ferie, pone un costo aggiuntivo, sia pure improprio, che in un modo o nell'altro dovrà essere poi recuperato nel momento della elaborazione delle tariffe.

Al fine di riordinare infine le modalità di effettuazione del servizio e della determina-

zione delle tariffe per i servizi pubblici di piazza effettuati nell'ambito degli aeroporti, occorre rivedere l'articolo 131 del nuovo codice della strada che, abrogando la legge 7 aprile 1976, n. 125, ha determinato inconvenienti in tale tipo di servizi.

La legge abrogata infatti permetteva alle regioni di regolamentare, con propri decreti, il servizio, le condizioni di trasporto, le tariffe evitando così conflitti di competenza e difformità conseguenti fra tassisti operanti con licenze rilasciate nei comuni limitrofi alle aree aeroportuali. Ricordiamo, ad esempio, che la regione Lombardia aveva, applicando la legge n. 125 del 1976, emanato nel 1991 un decreto che unificava tariffe e diritti dei tassisti in servizio presso l'aeroporto di Linate. Con la presente proposta di legge si restituisce alle regioni la competenza a regolare questa materia.

Inoltre in questa proposta di legge si prevede una formulazione più chiara del comma 2 dell'articolo 86 del nuovo codice della strada al fine di non confondere le violazioni alle condizioni della licenza di attività con quelle al codice della strada. Si propongono inoltre due commi aggiuntivi all'articolo 86 del nuovo codice della strada: il primo riguarda le sanzioni per chi trasgredisce i regolamenti comunali, mentre il secondo esclude l'attività di tassista da quelle comprese nell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; sembra del tutto improprio includere l'attività di conducente di taxi fra quelle del commercio ambulante.

Infine si coglie l'occasione per parificare il trattamento fiscale dei carburanti usati dai conduttori di veicoli in servizio taxi: infatti attualmente le agevolazioni concesse dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedono accise ridotte per la benzina ed il GPL, mentre escludono dal beneficio i veicoli in servizio di taxi con motore alimentato a metano o a gasolio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Sugli autoveicoli adibiti al servizio di taxi ai sensi dell'articolo 86 è consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari non luminosi all'interno ed all'esterno del veicolo purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento, di distrazione dell'attenzione nella guida per il conducente e per gli altri veicoli. È altresì consentita l'installazione sul lunotto posteriore, in senso orizzontale, di pannelli non luminosi e non rifrangenti, tali da non compromettere in alcun modo la visibilità posteriore al conducente; in ogni caso le dimensioni del pannello non possono superare il 50 per cento della superficie del lunotto ».

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I veicoli di cui alla lettera *b*) del comma 5 possono essere usati anche per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari del titolare a condizione che non venga compromessa la regolarità del servizio, che il veicolo sia condotto dal titolare o sostituito alla guida e che sia stata corrisposta per intero la tassa di possesso ».

Art. 3.

1. L'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 86. — (*Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi*). — 1. Il

servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenze rilasciate, per l'esercizio delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 82, dal comune capoluogo di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è attribuita al presidente della regione che provvede con decreto, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

3. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Chiunque, pur essendo munito del prescritto titolo, guida o adibisce al servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza rispettare le condizioni ed i limiti di cui allo stesso titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. L'inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio stabilite dai regolamenti comunali che non costituisce violazione del presente codice è punita ai sensi dei medesimi regolamenti, che possono stabilire sanzioni pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma fino ad un milione di lire, ovvero amministrative ed accessorie, tra cui anche la sospensione a tempo determinato od il ritiro della licenza.

6. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo

121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

ART. 4.

1. Le agevolazioni di cui al punto 14, secondo comma, della Tabella A annessa al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concesse alle autovetture da noleggio da piazza anche sotto forma di rimborso per i mezzi funzionanti a benzina, sono concesse anche ai mezzi funzionanti a gasolio o alimentati con GPL o metano.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

